

IV.

Qualunque permetterà nella Casa propria, che si verifichino tali vietati macelli sarà egualmente considerato contravventore alle Leggi di Sanità; e quindi verrà punito per la prima volta con la penale di L. 95 : 17 : 2 d' Italia, e continuando nell' arbitrio, sarà assoggettato a quelle maggiori penalità, che si giudicheranno proporzionate alla trasgressione.

E la presente dovrà essere stampata, pubblicata, ed affissa ne' soliti luoghi di questa Città a comune notizia, onde a riportar abbia da chiunque spetta la puntuale dovuta osservanza.

Venezia li 3. Aprile 1807.

*Vendramin Calergi Vice Podestà.*

*Combi Savio Deputato.*

*Francesco Cappellari Cancelliere.*